

L'OPINIONE

STEFANO CIAMPI

Gravame della parte pubblica e rapporti fra procure: considerazioni intorno all'art. 593-bis c.p.p.

Forgiato nel 2018 con l'obiettivo di razionalizzare l'appello della parte pubblica, l'art. 593-bis c.p.p. si è ben presto rivelato una fucina di diatribe esegetiche e di divari applicativi. Sia in dottrina, sia in giurisprudenza, infatti, si sono registrati contrasti rispetto, vuoi alle implicazioni tra l'appello del rappresentante dell'ufficio in udienza e l'iniziativa del procuratore generale, vuoi alle ripercussioni *in subiecta materia* dell'avocazione, vuoi al significato tecnico da ascrivere al *nomen iuris* "acquiescenza", vuoi ai rapporti tra sentenza soggettivamente inappellabile e legittimazione a esperire ricorso di legittimità. Grazie anche a un recente intervento delle Sezioni Unite, il contributo si propone di riordinare la materia e di formulare, in prospettiva *de iure condendo*, alcune proposte correttive, funzionali a una revisione organica delle relazioni fra appello del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado, appello del procuratore della Repubblica e appello del procuratore generale.

Appellate Remedy by the Public Prosecutor: Reflections on Article 593-bis C.C.P.

Conceived in 2018 with the aim of rationalizing the appellate remedy by the Public Prosecutor, Article 593-bis C.C.P. soon turned out to be a hotbed of exegetical diatribes. Also taking into account a recent decision of the Joint Chambers of the Court of Cassation, the essay aims to reorder the topic and to make some proposals, functional to a revision of the relations between the appeal of the Public Prosecutor who presented the conclusions in the first instance trial, the appeal of the Public Prosecutor of the Republic attached to the Tribunal and the appeal of the General Public Prosecutor attached to the Court of Appeal.

SOMMARIO: 1. Maschera e identità fisiche nell'assetto originario del codice. - 2. Una scelta *sui generis*. - 3. (Segue): Lusso d'altri tempi. - 4. (Segue): Morfogenesi dell'art. 593-bis c.p.p. - 5. Diatribe sulle condizioni d'ingresso della legittimazione del procuratore generale. Sul ruolo da ascrivere al gravame del pubblico ministero «che ha presentato le conclusioni». - 6. (Segue): Sui riverberi *in parte qua* dell'avocazione. - 7. (Segue): Sul concetto di acquiescenza e sul valore delle intese. - 8. Le orbite incerte della sentenza "soggettivamente" inappellabile e del ricorso per cassazione: le traiettorie della dottrina. - 9. (Segue): Le traiettorie della giurisprudenza. - 10. Sulla rinuncia all'impugnazione. - 11. L'intervento "omnibus" delle Sezioni Unite. - 12. Riflessioni conclusive e proposte *de lege ferenda*.

1. *Maschera e identità fisiche nell'assetto originario del codice.* «È come se una maschera inghiottisse le identità fisiche», chiosa Franco Cordero, rimarcando la scelta codicistica, impressa nell'art. 570, co. 1 c.p.p., di valorizzare il ruolo dei titolari degli uffici di procura, legittimati a impugnare «comunque avesse concluso chi rappresentava l'accusa»¹.

Rispetto a quest'ultimo, l'art. 570, co. 2 c.p.p. suggerisce, invece, maggiore coerenza con le richieste formalizzate in prime cure, poiché, se «l'impugnazione compete anche al sostituto che ha presentato le conclusioni»,

¹ CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1095.

è lecito presumerle «respinte, almeno in parte», talché, ove così non fosse, l'eventuale «parola dissidente spett[erebbe] al titolare o al sostituto designato». È possibile, del resto, che il capo designi proprio «l'homme du Roi» vittorioso all'udienza». Ove questi «ubbidisca» nonostante l'avvenuto accoglimento dei suoi *petita*, sarà comunque «tutto in regola», poiché agirà «su commissione, non ex art. 570, co. 2 c.p.p.»; né il «gesto suicida» sarà atto dovuto, perché, se è vero che «l'apparato requirente implica qualcuno che lo diriga», è altrettanto vero che «non esiste catena gerarchica nelle opere intellettuali»: l'art. 53 c.p.p. enuncia la piena autonomia del magistrato in udienza e – rivendendo il noto adagio del *parquet* francese – «nemmeno 'la plume' è serva»². Non si sottovaluti, peraltro, la diversità di approccio che potrebbe intercorrere, in capo alla medesima persona, fra il momento delle conclusioni in udienza e quello dello studio della sentenza, successivamente emessa: in astratto, è lecito ipotizzare che, nonostante l'accoglimento delle proprie richieste, il pubblico ministero possa rinvenire nell'apparato motivo del provvedimento *errores* suscettibili di censura. Donde, la scelta d'impugnare, anche *sua sponte*, ex art. 570, co. 2 c.p.p. La Cassazione ha avuto modo di chiarirlo sin dai primi anni di vigenza del codice: la norma da ultimo citata «deve essere lett[a] come accrescitiv[a], e non limitativ[a], dei poteri del rappresentante del p.m. che abbia presentato le conclusioni, conferendogli una propria legittimazione (e non un interesse personale) all'impugnazione, che resta dilatata ad ogni possibile soluzione e non vincolata dalle conclusioni assunte»³. Ciò significa che «la possibilità di proporre impugnazione [sussiste] indipendentemente dalle conclusioni formulate in udienza e anche avverso la decisione che le abbia accolte», perché «l'interesse della parte pubblica all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva, in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia»⁴. Quanto all'inciso «nei casi stabiliti dalla legge», baricentro del primo comma, esso ha alimentato qualche dissidio.

² CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1095. Si noti che la giurisprudenza, respingendo un'esegesi formale della disciplina in discorso, ritiene che i titolari dell'ufficio del pubblico ministero possano delegare anche in modo implicito le attività che sono legittimati a compiere – ivi compresa quella di proporre impugnazione – a qualunque loro sostituto. Si vedano, tra le tante, Cass., Sez. fer., 2 gennaio 2014, n. 46, p.m. in c. C.F., Rv. 257746; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 1994, n. 6108, Chianura, in *Cass. Pen.*, 1995, 1280, con nota critica di LORUSSO, *Legittimazione ad impugnare del procuratore della Repubblica e «deleghe implicite» agli altri magistrati componenti l'ufficio*, *ibidem*, 1286.

³ Cass., Sez. I, 12 ottobre 1992, D'Orazio, in *Cass. Pen.*, 1993, V, 37.

⁴ Cass., Sez. II, 10 gennaio 2012, n. 142, R.P., in *Cass. Pen.*, 2013, 250, sulla scia della più risalente Cass., Sez. I, 6 dicembre 1995, Emmanuello, Rv. 204855.

Seguendo una prima linea di pensiero⁵, esso detterebbe le precedenze fra le due procure, riconoscendo l'esclusiva a quella circondariale ove il legislatore si riferisca, in modo asettico, all'impugnazione "del pubblico ministero". Detto altrimenti: quando il legislatore si limita a menzionare l'organo d'accusa, l'iniziativa spetterebbe solo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, mentre il procuratore generale, per entrare in gioco, necessiterebbe (onde integrare i «casi stabiliti dalla legge») di un'investitura espressa, come a esempio accade *sub* art. 428, co. 1 lett. a) c.p.p.

L'assunto, tuttavia, non persuade chi⁶ ascrive all'art. 570, co. 1 c.p.p. la funzione precipua d'individuare i rappresentanti degli uffici d'accusa legittimati a impugnare: i «casi stabiliti dalla legge», perciò, altro non sarebbero che quelli nei quali il legislatore, genericamente, riconosce tale potere al pubblico ministero, presupposto che la norma *de qua* svilupperebbe, valorizzando il ruolo dei vertici delle due procure.

Degna di nota, infine, la soluzione di continuità registrabile tra i primi due commi dell'art. 570 c.p.p., riferiti all'impugnazione *tout court*, e l'ultimo, polarizzato sull'appello: un'opzione stringente, la seconda, intesa a scongiurare ipotesi di eccessiva personalizzazione dell'accusa, con un unico magistrato intenzionato e autorizzato a sostenerla nei tre gradi di giudizio. I possibili vantaggi derivanti dall'«apporto d'esperienze»⁷ maturate in prime cure, quindi, possono trarsi in appello, mentre la *perpetuatio* dell'art. 570, co. 3 c.p.p. non è ammessa in Cassazione⁸.

2. *Una scelta sui generis*. Sono note le ipotesi in cui il codice fa convergere

⁵ Cfr. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 65; MELE, *Commento all'art. 570 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, VI, Torino, 1991, 37; VALENTINI, *I profili generali della facoltà d'impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 210.

⁶ Cfr. CAPRIOLI, *Commento all'art. 570 c.p.p.*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, diretto Conso-Grevi, Padova, 2005, 1976; MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, in *Leg. pen.*, 1998, 379; NAPPI, *Guida al Codice di Procedura Penale*¹⁰, Milano, 2007, 895.

⁷ CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 644.

⁸ Non manca, peraltro, chi giudica negativamente la disciplina relativa all'appello, poiché, «dipendendo la reiterata presenza di quel pubblico ministero dalla sua richiesta», non sarebbe predicabile «che questi possa essere portatore di una visione della realtà processuale e della responsabilità dell'imputato diversa da quella già espressa nel giudizio di primo grado» (MELE, *Commento all'art. 570 c.p.p.*, cit., p. 40), in tal modo veicolando pregiudizi suscettibili d'interferire negativamente con la funzione di controllo che è propria del secondo grado d'impugnazione. Vedasi anche VALENTINI, *I profili generali della facoltà d'impugnare*, cit., 212. In termini critici rispetto a tale impostazione, LORUSSO, *Legittimazione ad impugnare*, cit., 1285.

procura della Repubblica e procura generale sullo stesso atto o sul medesimo segmento procedimentale: basti ricordare l'avocazione delle indagini, lo scioglimento dei contrasti positivi o negativi *ex artt.* 54 s. c.p.p., nonché, a valle della riforma Cartabia (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il ginepraio normativo degli artt. 415-*bis*, co. 5-*bis* ss. e 415-*ter* c.p.p. Ma se, di solito, le convergenze in discorso disegnano, in termini funzionali, una sorta di piramide ascendente, con la procura generale situata al vertice, chiamata, vuoi a dirimere contese insorte fra le procure circondariali, vuoi a superare le loro *impasse*, vuoi a valutare il fondamento di specifiche istanze dalle stesse avanzate, è, invece, una scelta peculiare quella recata dall'art. 570 c.p.p.⁹, ove le due procure risultano titolari dello stesso potere, legittimate a esercitarlo, anche cumulativamente, in modo autonomo e disgiunto l'una dall'altra.

Evidentemente, simile scelta legislativa risponde alla logica secondo cui la procura distrettuale gode di una visuale diversa rispetto alla procura circondariale e, all'interno di quest'ultima, le vedute del capo dell'ufficio non coincidono necessariamente con quelle del magistrato che ha sostenuto l'accusa nel processo. Metaforicamente, i tre pubblici ministeri contemplano il medesimo panorama, ma da altitudini diverse: a mano a mano che “si sale”, dal requirente in udienza fino al vertice distrettuale, l'orizzonte che lo sguardo è in grado di abbracciare si allarga; al contempo, gli oggetti si allontanano da chi li scruta. Così, la sentenza impugnabile si presenta all'osservatore in scala differente: occupa quasi per intero la visuale del pubblico ministero d'udienza, capace di coglierne anche i dettagli minuti, mentre diventa la tessera di un ampio mosaico per il procuratore generale, più attento a valutarne l'armonia o la disarmonia con il contesto che la ospita, *id est* – fuor di metafora – con i *trend* giurisprudenziali e gli orientamenti prevalenti nell'intero distretto; a livello intermedio, si colloca il procuratore della Repubblica, più distaccato dalle contingenze del singolo processo rispetto al magistrato d'udienza, ma più prossimo alla *res iudicanda* di quanto non sia il procuratore generale.

3. (Segue): *Lusso d'altri tempi*. L'assetto appena descritto rivela, almeno in astratto, un'indubbia razionalità, poiché coglie, sotto le identiche “maschere” dei requirenti, sguardi diversi e si propone di valorizzarli; al contempo, però, presta il fianco a un'obiezione: quella di scadere in uno «spreco di legittimazione»¹⁰ al gravame; un lusso che solo un sistema processuale efficiente e per-

⁹ *Ab initio*, com'è risaputo, l'art. 594 c.p.p. ribadiva tale assunto con specifico riferimento all'appello. Un altro esempio si trova nell'art. 45 c.p.p., relativo alla richiesta motivata di rimessione del processo.

¹⁰ SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie*

fettamente in linea con i canoni della ragionevole durata può permettersi. Non essendo questo il caso del procedimento penale italiano, la dottrina insiste da tempo sull'opportunità di una manovra novellistica intesa a restringere la cerchia degli organi del pubblico ministero legittimati a impugnare¹¹.

La proposta più oltranzista propende per polarizzarla sull'«ufficio che ha rappresentato la pubblica accusa nel processo conclusosi con la sentenza» da gravare, in quanto è «l'unico che conosce bene non solo gli 'atti', ma anche i 'fatti' del processo», mentre – si dice – «il procuratore generale nella quasi totalità dei casi impugna esclusivamente sulla scorta della lettura della sentenza»¹². Parallelamente, dovrebbe obliterarsi l'inciso «quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero», recato dall'art. 570, co. 1 c.p.p., prediligendovi una soluzione *tranchant*, volta a bandire la potestà d'impugnare «nei casi in cui la sentenza abbia accolto le richieste della pubblica accusa»¹³.

Assecondando un'impostazione meno intransigente, vi è chi suggerisce di fare salva la legittimazione ad appellare del procuratore generale almeno nei casi di avocazione e, «per far fronte a paventati rischi di negligenza, [...] nel caso di globale acquiescenza degli uffici della procura della Repubblica presso il giudice di primo grado»¹⁴.

Sennonché, questa proposta rischia di raccogliere critiche *bipartisan*, cioè sia dal citato fronte “massimalista”, sia da parte di chi, all'opposto, revoca in discussione l'opportunità di una contrazione degli spazi offerti dall'art. 570 c.p.p. ai diversi ruoli d'accusa.

ed efficienza della giustizia penale, a cura di Kistoris, Torino, 2005, 110. Di «imponente 'concorrenza' di soggetti appartenenti al plesso della pubblica accusa ai quali il sistema consente di proporre appello» scrive MACCHIA, *L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, XI, 34. Le criticità, peraltro, aumentano quando dal piano della teoria si passa a quello operativo, ove è tutt'altro che raro imbattersi in un concorso di atti d'impugnazione disallineati e disarmonici fra loro, con l'effetto che il giudice dell'impugnazione si trova al cospetto di richieste e motivi formulati dai diversi soggetti d'accusa in modo ridondante o, peggio, contraddittorio.

¹¹ Ante riforma, SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, cit., 110, giudicava «veramente paradossale l'affollamento della legittimazione degli uffici del p.m. ad impugnare».

¹² Così, CIANI, *Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti*, in *Cass. Pen.*, 2007, 1393, ripreso da BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in BARGIS-BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino, 2013, 258. Giudica la concentrazione in capo alla procura della Repubblica in linea con «un processo modellato su un impianto (tendenzialmente) accusatorio, governato da una effettiva dialettica processuale», MARANDOLA, *L'appello riformato*, Milano, 2020, 57.

¹³ CIANI, *Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti*, cit., 1393; SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, cit., 110.

¹⁴ BARGIS-BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in BARGIS-BELLUTA, *Impugnazioni penali*, cit., 284.

Non mancano, infatti, Autori che, da un lato, lamentano «l'inapplicabilità pratica» della fattispecie incentrata sull'acquiescenza, «a meno di normare uno sfasamento del termine per i due uffici, o di ipotizzare un appello del P.G. destinato a divenire inammissibile se appella il p.m.»; dall'altro, segnalano l'opportunità di «mantenere un presidio (qual è, appunto, quello rappresentato dalla *facultas agendi* concorrente dei due uffici) sull'attivazione del pubblico ministero in presenza dei presupposti legali per coltivare l'azione», posto che quell'attività sarebbe «senz'altro riconducibile (se non al precetto [dell'art. 112 Cost.], quantomeno) alla sfera dei doveri funzionali dell'organo»¹⁵.

4. (Segue): *Morfogenesi dell'art. 593-bis c.p.p.* Quello appena descritto è il retroterra culturale dell'art. 593-bis c.p.p.

Quanto alla morfogenesi parlamentare della norma codicistica, essa risale al disegno di legge n. 2798, presentato alla Camera dei Deputati il 23 dicembre 2014, contemplante, quale criterio direttivo di una futuribile legge-delega sulle impugnazioni penali, l'enunciazione – ispirata alla seconda linea di pensiero, dianzi evocata – secondo cui il procuratore generale presso la corte di appello avrebbe potuto «appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado»¹⁶.

La formula uscirà indenne dai due anni e mezzo di travaglio parlamentare, tanto che l'art. 1, co. 84 lett. g) legge 23 giugno 2017, n. 103 recherà una direttiva di delega pedissequa rispetto all'originaria matrice¹⁷.

Da qui, la scrittura della nuova fattispecie codicistica e del correlato art. 166-bis disp. att. c.p.p.¹⁸ da parte del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11¹⁹, nei quali, a

¹⁵ Così, CERESA-GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, III, 171.

¹⁶ In termini adesivi, ne rimarcavano un chiaro intento di razionalizzazione, BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, I, 11; SPANGHER, *La Riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, ivi, 2016, I, 88.

¹⁷ «Prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado». In tema, *ex multis*, DE CARO, *La dellazione delle impugnative*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 342; SPANGHER, *La dellazione delle impugnazioni*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (l. 103/2017)*, a cura di Marandola-Bene, Milano, 2017, 409.

¹⁸ In tema, LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 237 (che parla di previsione «funzionale all'intera gamma di opzioni a disposizione del procuratore generale che intenda impugnare»); SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di Pulvirenti, Torino, 2018, 64; per un quadro di sintesi di alcune iniziative assunte dalle procure generali *in subiecta materia*, GAETA,

prima lettura, è stato facile riconoscere «una evidente semplificazione rispetto a posizioni caratterizzate da interessi sostanzialmente sovrapponibili», allo scopo di «evitare possibili contraddizioni nell'ambito di esse»²⁰.

Sennonché, basterà un lustro di esperienza applicativa per destare fondati dubbi circa l'attitudine della manovra *de qua* a razionalizzare davvero i meccanismi di accesso al secondo grado di giudizio per mano dell'accusatore. Sia in dottrina, sia in giurisprudenza, infatti, si sono registrati contrasti rispetto, vuoi alle implicazioni tra l'appello del rappresentante dell'ufficio in udienza e l'iniziativa del procuratore generale, vuoi alle ripercussioni *in subiecta materia* dell'avocazione, vuoi al significato tecnico da ascrivere al *nomen iuris* "acquiescenza", vuoi ai rapporti tra sentenza soggettivamente inappellabile e legittimazione a esperire ricorso di legittimità.

5. Diatribe sulle condizioni d'innescio della legittimazione del procuratore generale. Sul ruolo da ascrivere al gravame del pubblico ministero «che ha presentato le conclusioni». La riforma del 2018 istituisce i noti vincoli all'appello del procuratore generale, enunciandoli, *apertis verbis*, nel secondo comma dell'art. 593-bis c.p.p.²¹, richiamati dalla clausola di riserva interpolata nel primo comma dell'art. 570 c.p.p.

Com'è risaputo, sin dall'entrata in vigore della riforma, la comparazione sinottica fra la *littera* degli artt. 570 e 593-bis, co. 2 c.p.p., al pari del raffronto fra quest'ultima norma e la direttiva di delega sollevano un interrogativo: la perdita di legittimazione del procuratore generale consegue solo all'appello del procuratore della Repubblica, espressamente citato dall'art. 593-bis c.p.p., oppure l'effetto ablativo si riconnette anche all'iniziativa eventualmente assunta dal rappresentante dell'ufficio in udienza, al quale l'art. 570, co. 2 c.p.p. continua a riconoscere uno spazio di manovra autonomo e il cui ruolo rientra nel raggio di azione della legge-delega, il cui criterio direttivo – lo si è visto – parla di acquiescenza «del pubblico ministero presso il giudice di primo gra-

Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio-Bricchetti, Milano, 2019, 91.

¹⁹ Da riferirsi, secondo MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 58; SPANGHER, *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, in *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, a cura di Giarda-Giunta-Varraso, Milano, 2018, 220, anche all'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace.

²⁰ SURACI, *Il sistema delle impugnazioni nella legge delega*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 276.

²¹ Che i vincoli in discorso abbiano quale referente specifico le sentenze citate dal comma 1, è conclusione che si trae dalla lettura sistematica della norma di recente conio: da ultimo, in questo senso, Cass., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716, p.g. in c. A.A., in *Dir. pen. proc.*, 2023, 884.

do»?

Parte della dottrina²² risponde che, tra l'interpretazione letterale e quella che tenga conto dell'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di scongiurare la concorrenza di appelli delle "due procure", deve prediligersi la seconda, ascrivendo, dunque, efficacia ostativa *in parte qua* anche all'appello esperito dal pubblico ministero che ha presentato le conclusioni davanti al giudice di primo grado, senza doversi necessariamente convergere sul procuratore della Repubblica.

La tesi, tuttavia, raccoglie severe critiche, formulate da chi²³ la giudica, da un lato, irrispettosa di un testo normativo (quello dell'art. 593-bis, co. 2 c.p.p.) «netto e per nulla ambiguo sul punto»; dall'altro lato, irriguardosa del principio di tassatività che governa la materia delle impugnazioni, principio che «non può essere utilizzat[o] ad intermittenza». Ancora, muovendo dalla «c.d. clausola di salvaguardia del rappresentante del pubblico ministero in udienza», si è affermato che «l'assoluta libertà del requirente di udienza funziona necessariamente in entrambi i versi della direzione vettoriale», sicché non può ritenersi in grado di «condizionare le altrui scelte» e, segnatamente, quelle del procuratore generale, il cui appello, pertanto, non risulterebbe «inammissibile in presenza dell'impugnazione del rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in udienza»²⁴.

In effetti, quest'ultima impostazione sembra cogliere nel segno.

Cominciamo con l'osservare che, *in subiecta materia*, la linea di demarcazione che separa fra loro il procuratore della Repubblica e il procuratore generale è più sottile e labile di quella che scorre fra i vertici dei due uffici e il pubblico ministero d'udienza. Lo suggerisce, anzitutto, la sistematica dell'art. 570 c.p.p., che si occupa congiuntamente degli uni in seno al comma primo, mentre il magistrato che ha presentato le conclusioni in udienza è contemplato da un comma a sé, il secondo, ove compare la congiunzione «anche», segnacolo

²² BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2018, 5; LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello: legittimazione, casi e contenuti*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio-Bricchetti, cit., 231; MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione. Un istituto da ripensare*, Torino, 2020, 93; SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, cit., 64; TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, dellazione, restaurazione*, a cura di Ranaldi, Pisa 2019, 143.

²³ GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 87.

²⁴ GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 88; in senso conforme, MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 60, nonché NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva, tra afflato riformista e regole d'efficienza*, in *La riforma delle impugnazioni penali*, a cura di Ranaldi, cit., 97, che fa leva anche sul carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione della clausola di salvezza che l'art. 570, co. 1 c.p.p. dedica all'art. 593-bis, co. 2 c.p.p.

di una sorta di legittimazione “additiva”. Lungi dal risolversi in un mero accidente formale, tale assetto topografico corrisponde a una differenza di sostanza, perché solo il magistrato d’udienza è portatore di una conoscenza di dettaglio della singola vicenda processuale: il suo punto di vista è ontologicamente diverso da quello dei due vertici e, pertanto, vi si affianca, integrandolo secondo una logica di complementarità.

Sembra, quindi, che il legislatore del 2018, nell’affrancarsi dalla *littera* della legge-delega e, segnatamente, parlando, *sub* art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., di acquiescenza del «procuratore della Repubblica» (anziché «del pubblico ministero presso il giudice di primo grado»), abbia intenzionalmente polarizzato il criterio di alternanza sulle iniziative dei due vertici: nel nuovo assetto, se appella l’uno non può appellare l’altro, in ragione delle analogie che, *in parte qua*, li accomunano. Il magistrato «che ha presentato le conclusioni», invece, percorre una rotta autonoma, guidato da una bussola il cui ago magnetico risente fortemente delle peculiarità e dei dettagli del giudizio di prime cure.

Del resto, depone in questo senso anche un argomento di tipo logico. Infatti, se, com’è pacifico, *de iure condito* l’appello del pubblico ministero d’udienza non ostacola le iniziative del vertice del proprio ufficio, risulterebbe difficilmente spiegabile come possa, invece, interferire – sino a paralizzarle – con quelle del procuratore generale.

Coerentemente con tali ordini di considerazioni, l’interpolazione che il d.lgs. n. 11 del 2018 opera nell’art. 570 c.p.p. s’incastona nel primo comma, la cui *ouverture* è riservata – non servirà ripeterlo – alla legittimazione dei soli procuratori (della Repubblica e generale²⁵): è, dunque, rispetto ad essi che la novella detta la clausola di riserva «salvo quanto previsto dall’articolo 593-*bis*, co. 2», anteponeandola alla regola di chiusura, che conferma – al netto di quell’*incipit* – l’autonomia delle scelte del procuratore distrettuale rispetto a quelle «del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento», formula, questa sì, intesa ad abbracciare sia il capo dell’ufficio circondariale, sia il magistrato d’udienza, ribadendo che l’iniziativa di quest’ultimo non può scalfire quella del procuratore generale.

Infine, *ad adiuvandum*, merita una menzione l’art. 570, co. 3 c.p.p., che il legislatore del 2018 non ha intaccato.

A ben considerare, il fatto che al vertice distrettuale competa, ancor oggi, una valutazione di opportunità circa la (propria) sostituzione da parte del magistrato d’udienza (appellante eistante) stonerebbe con un assetto normativo nel

²⁵ Lo stesso assetto si trova nell’art. 428, co. 1 lett. a) c.p.p., ove il rinvio all’art. 593-*bis* c.p.p. è legato a doppio filo all’esplicita menzione dei due vertici.

quale il gravame del secondo paralizzi quello del primo; meglio si armonizza, invece, con l'idea che il procuratore generale conservi un potere autonomo di appello, al quale si affianca l'eventuale scelta di consentire la *perpetuatio* delle funzioni in capo a chi ha già concretamente sostenuto l'accusa nel processo *a quo*²⁶.

Non s'ignorano, peraltro, le pesanti ricadute sul piano operativo della soluzione qui prediletta, la quale ammette una possibile duplicazione degli appelli che l'esegesi alternativa escluderebbe. Tenuto conto che quest'ultima risulta molto fedele al criterio direttivo enunciato dall'art. 1, co. 84 lett. g) legge n. 103 del 2017, sorge allora il dubbio che la riforma del 2018 abbia finito per violarlo, quel criterio vincolante, con l'effetto di esporsi a una possibile censura d'illegittimità costituzionale per eccesso di delega. Dubbio, tuttavia, di recente fugato dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, con una pronuncia sulla quale si avrà modo di ritornare²⁷.

6. (Segue): *Sui riverberi* in parte qua *dell'avocazione*. Nei casi d'intervenuta avocazione (sia essa obbligatoria o facoltativa²⁸), è dibattuto se l'art. 593-bis c.p.p. instauri una legittimazione concorrente in capo alle due procure²⁹ (della Repubblica e generale) o se, invece, «titolare del diritto di appello [sia] il solo Procuratore Generale»³⁰.

Difficile negare l'*appeal* della tesi più stringente, ma, al contempo, arduo sposarla.

La norma forgiata nel 2018, infatti, presenta un'articolazione in due commi strutturalmente diversi: mentre il primo ascrive un potere "generalizzato" al

²⁶ Nel medesimo solco si collocano anche le considerazioni relative alla possibilità, per il procuratore generale, d'intervenire nel giudizio *ad quem*, integrando l'atto di appello esperito dai magistrati della procura della Repubblica. A tal fine, si dice (NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, cit., 98), dovrebbe essere la dinamica del coordinamento *ex art. 166-bis disp. att. c.p.p.* a favorire un dialogo tra procure, funzionale anche alla formulazione di un atto di gravame dai contenuti condivisi: perciò, tale potere integrativo in capo al vertice distrettuale dovrebbe escludersi, in omaggio alla *ratio* della riforma. Soluzione ragionevole, proprio in virtù della menzionata declinazione teleologica, ma opinabile dal punto di vista tecnico, per lo meno ove s'intenda riferirla anche all'appello del magistrato che, in primo grado, ha formulato le conclusioni. Se si conviene con quanto affermato nel testo in merito alla diversità di prospettive dei vertici delle procure rispetto a quest'ultimo, sembrerebbe più corretto affermare che tale complementarietà possa manifestarsi, sia con un vero e proprio atto di gravame autonomo, sia con un eventuale atto integrativo dell'iniziativa assunta dal pubblico ministero d'udienza *ex art. 570, co. 2 c.p.p.*

²⁷ *Infra*, par. 11.

²⁸ In tema, NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, cit., 95.

²⁹ SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di Pulvirenti, cit., 9.

³⁰ TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 138.

procuratore della Repubblica di appellare «contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale», il secondo subordina l'iniziativa del vertice distrettuale a specifici presupposti, che, in una materia governata dal principio di tassatività, non sembra corretto ribaltare, in via ermeneutica, sul procuratore circondariale, trasformando quella che è una condizione d'innescio del vertice distrettuale (l'avocazione) in una condizione risolutiva della legittimazione del procuratore della Repubblica.

Piuttosto, deve rilevarsi come, giusta l'art. 51, co. 2 c.p.p., a fronte di avocazione mutino il senso e la funzione delle intese di cui all'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p.: a causa del diretto coinvolgimento della procura generale sin dal primo grado di giudizio, esse non serviranno tanto ad «acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione» della procura della Repubblica, quanto, piuttosto, a comunicare ad essa l'orientamento della procura generale.

Con questo, non s'intende sminuire la ragionevolezza dell'altra tesi che valorizza la *ratio* della manovra legislativa del 2018, volta a rarefare l'ecosistema delle impugnazioni della pubblica accusa³¹. In caso di avocazione, infatti, la soluzione più plausibile in astratto sarebbe proprio quella di legittimare il procuratore generale e il suo sostituto d'udienza, ex art. 570, co. 2 c.p.p., escludendo *tout court* la procura della Repubblica. In prospettiva *de iure condendo*, pertanto, l'auspicio – vi torneremo in sede di conclusioni – è che il legislatore compia un riassetto normativo della materia, funzionale a conferire maggiore coerenza alla disciplina in discorso con i portati dell'art. 51, co. 2 c.p.p.

7. (Segue): *Sul concetto di acquiescenza e sul valore delle intese*. Rispetto alla dicitura «abbia prestato acquiescenza», la Cassazione, per un verso, lamenta come il legislatore abbia omesso di «chiarirne le modalità, le forme, l'oggetto, gli effetti»³², per un altro, si divide sui requisiti d'integrazione e di accertamento del presupposto *de quo*³³.

³¹ In questo senso, vedasi anche il recente arresto delle Sezioni Unite (*infra*, par. 11), ove, sia pure in un *obiter dictum*, il Consesso allargato parla di legittimazione «prioritaria ed esclusiva» del procuratore generale.

³² Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, p.g. in c. A.A., *inedita*.

³³ Il riferimento all'acquiescenza recato dall'art. 593-*bis* c.p.p. solleva, altresì, dubbi e perplessità rispetto alla sua corretta perimetrazione nell'ambito delle sentenze a struttura complessa. Segnatamente, quanto alle ipotesi di processo cumulativo, sembra corretto affermare che, ove il procuratore della Repubblica appelli uno o più capi della sentenza, eventuali altri capi non attinti restino appellabili da parte del procuratore generale, in virtù dell'autonomia che li caratterizza (cfr. GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 91; MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., 94; in termini

Alcune decisioni, invero, hanno statuito che l'acquiescenza «non potrà che essere verificata dal giudice dell'impugnazione»³⁴. Muovendo dall'idea che «il procuratore generale [non dispone di un] termine per impugnare più lungo rispetto alle altre parti», la Suprema Corte ha affermato che la «razionalità del sistema impugnatorio» impone, sì, di valorizzare le intese *ex art. 166-bis* disp. att. c.p.p., senza dimenticare, però, che esse si candidano ad alimentare dinamiche complesse, da valutarsi caso per caso³⁵. Ciò significa che non dovrà necessariamente richiedersi l'intervenuta scadenza dei termini assegnati al procuratore della Repubblica³⁶ affinché il vertice distrettuale possa assumere la propria iniziativa³⁷, dato che – questo il *clou* dell'itinerario argomentativo – l'acquiescenza non costituisce un presupposto di esistenza della legittimazione del procuratore generale, bensì un mero fatto processuale, da verificarsi quando il giudice di seconde cure sarà chiamato ad esaminare l'impugnazione. Detto altrimenti: «lì dove l'atto di impugnazione proposto dal procuratore generale [...] venga depositato (nei termini propri) prima della decorrenza ultima del termine previsto in favore del procuratore della Repubblica non può [...] parlarsi di inammissibilità, quanto di una condizione

dubitativi, tuttavia, TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 141). Al di fuori del processo cumulativo, invece, l'appello proposto dal vertice circondariale esclude la legittimazione del procuratore generale ad appellare punti non investiti dal primo gravame (GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 91; LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 238; EAD., *Lo scacchiere dell'appello: legittimazione, casi e contenuti*, cit., 232), facendo, al limite, salva l'eventuale iniziativa del vertice distrettuale, ove focalizzata su capi che presentino una spiccata autonomia rispetto a quelli effettivamente gravati (MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 60; SPANGHER, *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, cit., 220).

³⁴ Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 14242, A.M., Rv. 281577.

³⁵ Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 14242, cit. Più di recente, vedasi Cass., Sez. II, 20 aprile 2022, n. 15449, p.g. in c. T.P., Rv. 283197.

³⁶ A ragionare diversamente, ci si dovrebbe misurare col fatto che la consunzione del termine concesso al procuratore della Repubblica tenderà a esaurire anche quello del procuratore generale, la cui arcatura temporale è identica. Potrà, semmai, divergere il *dies a quo*, ma «in dipendenza di eventi accidentali» (così, Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit., che non manca di segnalare ipotesi nelle quali il termine concesso al procuratore della Repubblica può addirittura scadere dopo quello dato al procuratore generale).

³⁷ Cfr. Cass., Sez. II, 23 febbraio 2022, n. 6534, D.D.A., Rv. 282814: «in tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del procuratore generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il procuratore della Repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione». In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che è ben possibile che, per effetto di intese o di altre forme di coordinamento promosse ai sensi dell'art. 166-bis disp. att. c.p.p., il procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza alla pronuncia, fermo restando che «è di tutta evidenza che tali intese non possono trovare ingresso nel processo».

definibile in termini di ‘sospensione della validità’, posto che la conformità al modello legale dell’atto dipende [...] da una condizione di fatto (la integrale decorrenza dell’altrui termine senza proposizione dell’appello) estranea alla volontà del titolare del potere sussidiario. La verifica circa l’ammissibilità o meno dell’atto di impugnazione del procuratore generale [...] va pertanto resa cronologicamente ‘coincidente’ con lo spirare del termine concesso al procuratore della Repubblica. Lì dove si manifesti, in tale momento, l’acquiescenza del procuratore della Repubblica, tale condizione – di fatto e di diritto – rende ammissibile l’impugnazione del procuratore generale, a nulla rilevando il suo previo deposito»³⁸.

Diversa l’impostazione di quelle sentenze che, del tutto condivisibilmente, rimarcano come l’acquiescenza sia, nella disciplina in commento, «un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione», pena le «conseguenze processuali di cui all’art. 591, co. 1 lett. a) c.p.p. In altri termini, l’acquiescenza rappresenta [...] fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l’impugnazione. E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l’impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa»³⁹. Ne consegue che, secondo questa chiave di lettura, non è la proposizione dell’appello del procuratore circondariale «che rende *a posteriori* inammissibile l’appello del procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza [...] a fondare la legittimazione – altrimenti insussistente – del procuratore generale»⁴⁰. Ciò significa che, se l’acquiescenza non risulta da specifiche intese, il vertice distrettuale non sarà legittimato all’appello sino a che non siano interamente decorsi i termini per appellare dati al procuratore della Repubblica⁴¹.

Non passano, del resto, inosservate le criticità, alimentate dalla riforma del 2018, insite nei rapporti tra acquiescenza nei confronti della sentenza e rinuncia all’impugnazione.

La Suprema Corte⁴², al riguardo, ha rimarcato come la disciplina codicistica della rinuncia al gravame si riferisca a quello già interposto, mentre la rinuncia anticipata non trova copertura normativa. Tale premessa ha fondato l’assunto

³⁸ Cass., Sez. I, 9 agosto 2022, n. 30919, p.g. in c. M.G., *inedita*.

³⁹ Così, Cass., Sez. V, 20 settembre 2021, n. 34831, p.g. in c. V.B.L., *inedita*.

⁴⁰ Così, Cass., Sez. V, 5 novembre 2020, n. 30906, p.g. in c. S.B., *inedita*.

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 4269, D.I.S., *inedita*.

⁴² Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit.

secondo cui non sarebbe corretto trattare una manifestazione di volontà acquiescente, sia pure riconducibile alle intese *ex art. 166-bis* disp. att. c.p.p., come una causa di formale e definitiva “estinzione” del diritto all’impugnazione del soggetto che l’abbia manifestata⁴³. Dunque, se l’ufficio presso il giudice di primo grado comunicasse, tempestivamente, alla procura generale l’intenzione di non appellare, la seconda esperisse autonomo gravame e, tuttavia, a esso seguisse un ripensamento in capo al vertice circondariale, che, prima della scadenza dei termini, optasse per l’appello, contraddicendo il preannunciato avviso contrario, dovrebbe concludersi che l’iniziativa della procura generale risulterà inammissibile⁴⁴, sia pure per una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’atto.

Soluzione probabilmente corretta dal punto di vista tecnico, ma che alimenta forti riserve sulla razionalità dell’assetto legislativo vigente, il quale, a certe condizioni, finisce per favorire, anziché contrastare un aumento dell’entropia processuale: le iniziative della procura generale non sono “a costo zero”, rappresentando il frutto dell’attività di studio della sentenza gravata e della predisposizione dell’atto d’impugnazione, sicché la loro vanificazione postuma, per effetto dell’iniziativa sopravvenuta di un procuratore della Repubblica che smentisca le proprie originarie intenzioni, manifestate *ex art. 166-bis* disp. att. c.p.p., si traduce in uno spreco di tempo e di risorse (materiali e intellettuali) che contraddice la *ratio essendi* della riforma del 2018. Il tema, pertanto, necessita di un’attenta rimeditazione, come avremo modo di osservare anche alla luce dell’intervento *in subiecta materia* delle Sezioni Unite.

8. *Le orbite incerte della sentenza “soggettivamente” inappellabile e del ricorso per cassazione: le traiettorie della dottrina.* Per una sorta di eterogenesi dei fini, la riforma del 2018, impegnata nel tentativo di erigere argini contenitivi nei confronti dell’appello del pubblico ministero, rischia di favorire l’esondazione del ricorso per cassazione della parte pubblica.

La novella, infatti, alimenta un dubbio circa l’eventualità che il gravame esperito dal procuratore della Repubblica, rendendo la sentenza di prime cure inappellabile dal procuratore generale, istituisca un’autonoma legittimazione in capo a quest’ultimo al ricorso per cassazione *ex art. 608*, co. 1 c.p.p., mercé l’esplicito riferimento, ivi rinvenibile, a «ogni sentenza [...] inappellabile». Analoga questione si delinea quando, al di fuori delle ipotesi di avocazione e pendenti i termini per impugnare, non risultino integrati gli estremi

⁴³ Cfr. anche TROISI, *L’appello del pubblico ministero*, cit., 143.

⁴⁴ Sul punto, cfr. TROISI, *L’appello del pubblico ministero*, cit., 142.

dell'acquiescenza da parte del procuratore circondariale, con l'effetto d'impedire l'appello del procuratore distrettuale.

Mutatis mutandis, dall'art. 593-bis, co. 2 c.p.p. discende anche la domanda se il procuratore generale, in assenza delle peculiari condizioni istituite dalla riforma del 2018 rispetto al "suo" appello, possa esperire ricorso *per saltum* nei confronti di una sentenza "oggettivamente" (ma non da lui) appellabile.

Il secondo quesito trova, almeno in dottrina⁴⁵, una piana risposta negativa, perché l'art. 569, co. 1 c.p.p. consente il ricorso immediato solo «alla parte che ha diritto di appellare». Quindi, se il pubblico ministero presso il giudice di primo grado può optare, in alternativa all'appello, per il ricorso immediato⁴⁶, il procuratore generale subisce, *in parte qua*, un condizionamento generalizzato, nel senso che, al di fuori delle ipotesi di avocazione e acquiescenza, non potendo interporre appello non può nemmeno esperire ricorso *per saltum*.

Rispetto al primo fronte, invece, il quadro ermeneutico presenta tratti meno netti.

Parte degli interpreti⁴⁷ muove dall'assunto che l'area di pertinenza dell'art. 593-bis c.p.p. sia, per definizione, quella delle sentenze appellabili, sicché le decisioni che ricadono all'interno di quel perimetro esulano da quello dell'art. 608, co. 1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce alle «sentenz[e] [...] inappellabil[i]». Pertanto, i due rimedi impugnatori non potrebbero coesistere, pena una forzatura del dato testuale (opinabile in una materia governata dal principio di tassatività) e la vanificazione delle finalità deflative della riforma⁴⁸.

⁴⁵ GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 90; LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 238; MANGIARACINA, *La conversione dell'impugnazione*, cit., 151; NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, cit., 98; TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 135.

⁴⁶ Entrambi dotati di efficacia "paralizzante" nei confronti del gravame del procuratore generale: cfr. BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, cit., 6; LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 238; MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 58; SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, cit., 65; SPANGHER, *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, cit., 220. Per la verità, SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, cit., 9, osserva come la *littera* dell'art. 593-bis c.p.p. si presti ad essere intesa nel senso di consentire al procuratore generale di appellare quando il procuratore della Repubblica promuova ricorso *per saltum*.

⁴⁷ SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, cit., 66.

⁴⁸ Tanto più ove si ritenesse il ricorso di legittimità non passibile di conversione in appello al di fuori dei casi in cui sussista una connessione tra i diversi capi della sentenza impugnata con rimedi differenti: cfr. SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, cit., 65. In tema, v. anche Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit.

Tale impostazione viene, tuttavia, criticata da chi⁴⁹ obietta che «la nuova preclusione *ex art. 593-bis*, co. 2 c.p.p. configura un'ipotesi di inappellabilità della sentenza di primo grado, anche se nei riguardi del solo procuratore generale», in tal modo integrando gli estremi dell'art. 608, co. 1 c.p.p., la cui chiusura dovrebbe, perciò, intendersi riferita non solo alla sentenza “oggettivamente” inappellabile, ma anche a quella che sia tale “soggettivamente”, *id est* per un certo soggetto processuale⁵⁰. Quanto all'ipotetica concorrenza di impugnazioni da parte della pubblica accusa (appello e ricorso per cassazione), essa potrà, senmai, risolversi ricorrendo al meccanismo della rinuncia⁵¹.

Il pregio di quest'ultima chiave di lettura si coglie alla luce dell'art. 111, co. 7° Cost., secondo cui «contro le sentenze [...] è sempre ammesso ricorso in Cassazione».

Infatti, al cospetto di limiti all'appello imposti a uno specifico soggetto (secondo il modello dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p.), l'interpretazione in parola apre un varco verso il ricorso di legittimità, in perfetto ossequio alla citata norma costituzionale. Viceversa, se il predicato dell'art. 608, co. 1 c.p.p. viene riferito alle sole sentenze “oggettivamente” inappellabili, i limiti imposti a un solo soggetto rispetto al gravame di merito, non revocando in discussione l'appellabilità oggettiva del provvedimento, farebbero sì che il soggetto impedito ad appellare non potrebbe nemmeno ricorrere per cassazione: esito, questo, giudicato di «patente» illegittimità costituzionale da una parte della dottrina⁵² e della giurisprudenza⁵³.

Senonché, viene da chiedersi se le peculiarità dell'art. 593-*bis* c.p.p. non consentano di trarre, *in subiecta materia*, una conclusione meno pessimistica.

La norma da ultimo citata, infatti, non annichilisce il potere d'impugnazione (appello e ricorso per cassazione) di una parte processuale, ma solo di una sua “componente interna”⁵⁴: accedendo alla soluzione più restrittiva, il procuratore generale, al di fuori dei casi contemplati dall'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., sarebbe, sì, impossibilitato ad appellare e a ricorrere per cassazione, ma la legittimazione resterebbe ferma in capo al pubblico ministero presso il giudi-

⁴⁹ LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 238; cfr. anche SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, cit., 9.

⁵⁰ Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit., parla di una «nuova nozione di inappellabilità ‘soggettiva’ non considerata dall'art. 608 c.p.p.».

⁵¹ LORENZETTO, *Lo scacchiere dell'appello: legittimazione, casi e contenuti*, cit., 233.

⁵² AIUTI, *Note in tema di ricorso per cassazione del procuratore generale presso la corte d'appello*, in *Giur. it.*, 2021, I, 213, rileva un «patente contrasto con l'art. 111, comma settimo».

⁵³ Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit., parla di un esito «evidentemente inaccettabile».

⁵⁴ Cfr. anche TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 136.

ce di prime cure. Sicché, i lamentati dubbi di eterodossia costituzionale parrebbero superabili, osservando che non è la parte pubblica *tout court* a vedere azzerate le proprie *chance* reattive avverso la sentenza di primo grado, ma il solo procuratore distrettuale.

Seguendo questa linea di ragionamento, si dovrebbe, perciò, concludere che, a fronte di una sentenza suscettibile di gravame, ove non siano integrati i requisiti previsti dall'art. 593-bis, co. 2 c.p.p., il procuratore generale:

- non possa interporre appello, per effetto della riforma del 2018;
- non possa esperire ricorso *per saltum*, poiché l'art. 569, co. 1 c.p.p. ne circoscrive la legittimazione a chi «ha diritto di appellare»;
- non possa esperire ricorso *ex art.* 608, co. 1 c.p.p., perché la sentenza non è inappellabile dalla parte pubblica, sussistendo la legittimazione della procura circondariale.

Così, l'obiettivo deflativo del legislatore del 2018 risulterebbe più tangibile senza, a nostro avviso, perpetrare una violazione dell'art. 111, co. 7° Cost., in quanto, in assenza dei presupposti *ex art.* 593-bis, co. 2 c.p.p., non è "il pubblico ministero", ma solo il procuratore generale, ad essere privato di poteri reattivi, mentre il procuratore della Repubblica e il magistrato d'udienza conservano intatta la loro potestà, consentendo di concludere, in termini generali, che l'organo d'accusa è legittimato a impugnare, appellando o ricorrendo *per saltum*.

9. (Segue): *Le traiettorie della giurisprudenza*. Le diversità di vedute che si registrano in dottrina riecheggiano nella giurisprudenza di legittimità relativa al corretto modo d'intendere l'iniziativa del procuratore generale che esperisca ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

In particolare, la Suprema Corte⁵⁵ ha statuito che, in caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, co. 2 c.p.p., non sussistano le condizioni legittimanti lo stesso a proporre appello, ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero *per saltum*), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello *ex art.* 569, co. 4 c.p.p. In motivazione, la Corte ha spiegato come la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incida sull'ontologica esistenza del diritto di impugnare e, segna-

⁵⁵ Cass., Sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3165, p.g. in c. T.R., Rv. 278637, nonché, più di recente, Cass., Sez. II, 20 aprile 2022, n. 15449, cit.; Cass., Sez. V, 24 marzo 2022, n. 10692, p.g. in c. D.G.M., Rv. 282846.

tamente, di appellare in capo al procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del concreto esercizio del potere di gravame.

In questo modo, la Suprema Corte respinge l'idea che si possa teorizzare una declinazione esclusivamente "soggettiva" dell'inappellabilità e, pertanto, esclude che siano integrabili gli estremi dell'art. 608, co. 1 c.p.p., convergendo, viceversa, su quelli dell'art. 569, co. 1 c.p.p., dato che «la parte [pubblica]», «complessivamente» intesa, ha il «diritto di appellare»⁵⁶.

Il medesimo approdo viene raggiunto anche da alcune decisioni che, tuttavia, percorrono un itinerario logico-argomentativo parzialmente diverso.

Si è, invero, già dato conto⁵⁷ della tesi secondo la quale l'integrazione del requisito dell'acquiescenza non potrebbe che essere verificata «dal giudice dell'impugnazione» in un momento successivo alla scadenza del termine per impugnare: sino a che tale *dead line* cronologica non venga varcata, infatti, non sarebbe dato esprimere un giudizio definitivo sulle scelte del procuratore della Repubblica. Ciò non significa, però, che, pendente quel termine, il procuratore generale non possa attivarsi. In tale fase, egli sarà legittimato ad appellare e a ricorrere *per saltum*, fermo restando che l'eventuale successiva iniziativa del vertice circondariale si ripercuoterà su quella del vertice distrettuale, vanificandola.

Anche tale visuale prospettica, dunque, concorre a qualificare l'impugnazione di legittimità del procuratore generale come un ricorso immediato *ex art.* 569 c.p.p.

Impostazione, questa, almeno in parte contraddetta da un diverso orientamento⁵⁸, secondo cui, nella situazione dianzi citata (ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale che, ai sensi dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., non abbia legittimazione a esperire il gravame di merito), non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione, essendo l'impugnazione di legittimità l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile: come tale, da ricondursi all'art. 608, co. 1 c.p.p., il cui riferimento alle sentenze inappellabili dovrebbe legger-

⁵⁶ Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit., lamenta, però, come tale soluzione «confligg[ia] con il carattere alternativo di detto mezzo di impugnazione rispetto all'appello, e non si cura delle implicazioni che una tale interpretazione comporta nei rapporti con il concorrente potere di appello del procuratore della Repubblica», in particolare in ragione della conversione *ex art.* 580 c.p.p., attraverso la quale «si riprodurrebbe proprio quella concomitante duplicazione di atti di impugnazione da parte dei due uffici [...] che la riforma del 2018 ha inteso evitare».

⁵⁷ *Supra*, par. 7.

⁵⁸ Oltre alla recentissima Cass., Sez. V, 21 aprile 2023, n. 17163, p.g. in c. A.A., Rv. 284655, cfr. Cass., Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 34998, p.g. in c. B.T.S., Rv. 279985; Cass., Sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 33867, p.g. in c. R.M., in *Dir. pen. proc.*, 2021, 209; Cass., Sez. V, 6 maggio 2020, n. 13808, p.g. in c. F.F., in *Giur. it.*, 2021, I, 208.

si come “oggettivamente o soggettivamente inappellabili”. Così ragionando, in caso di annullamento, il rinvio andrebbe disposto, non davanti al giudice competente per l'appello, *ex art.* 569, co. 4 c.p.p., ma davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

A fronte di una così ampia gamma di soluzioni ermeneutiche, non stupisce che – come si avrà modo di vedere – tale *quaestio iuris* sia stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.

10. *Sulla rinuncia all'impugnazione.* Essendo rimasto immutato il testo dell'art. 589, co. 1 c.p.p., non c'è motivo per revocare in discussione il fatto che il procuratore generale conservi il potere di rinunciare all'appello interposto dal pubblico ministero presso il giudice di primo grado⁵⁹.

Tale soluzione non solo si rivela in linea con la *ratio* della novella del 2018, votata alla contrazione e alla riduzione dei gravami della pubblica accusa; essa valorizza anche il fatto che la procura generale, quando “sta” nel giudizio di secondo grado, conservi autonomi margini di valutazione e manovra, i quali potrebbero ben giustificare una rinuncia al gravame da altri interposto.

Certo, essendo, tradizionalmente, la rinuncia lo strumento-principe per contenere gli effetti delle impugnazioni concorrenti dei diversi organi del pubblico ministero, la novella del 2018, nel perimetro dell'appello, incide riduttivamente sulla sua funzione più tipica⁶⁰. Né può sottacersi che, alla luce dell'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p., è auspicabile che anche questo tema venga, nei limiti del possibile, «disciplinat[o] su base [...] protocollare»⁶¹, onde evitare defatiganti iniziative della parte pubblica, orientate in senso opposto l'una rispetto all'altra.

11. *L'intervento “omnibus” delle Sezioni Unite.* Le divergenze interpretative e le frammentazioni esegetiche che accompagnano l'art. 593-*bis* c.p.p. sin dalla sua entrata in vigore trovano una rappresentazione plastica in un recente arresto della Suprema Corte⁶², culminato nell'evocazione delle Sezioni Unite, chiamate a esprimersi su alcune *quaestiones iuris* di rilevante momento⁶³.

⁵⁹ MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 61; NACAR, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, cit., 98; TROISI, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 138.

⁶⁰ LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 235.

⁶¹ MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 61.

⁶² Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 46038, cit.

⁶³ Più in dettaglio, al Consesso allargato sono stati rivolti dalla Sezione VI i seguenti quesiti, giustificati, a mente dell'art. 618, co. 1 c.p.p., dalla necessità di superare contrasti giurisprudenziali già insorti: 1) «se il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello avverso una sen-

L'occasione ha consentito al Consesso allargato di prendere posizione su molti temi controversi.

In primo luogo, soffermandosi sul concetto di acquiescenza, le Sezioni Unite hanno premesso che l'art. 591, co. 1 lett. a) c.p.p. richiede, ai fini dell'ammissibilità dell'atto d'impugnazione, che la legittimazione dell'istante sussista «al momento genetico della presentazione del relativo atto»: rappresenta, invero, «espressione di un consolidato orientamento» il principio secondo cui «la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'impugnazione va compiuta con riferimento alla presentazione del relativo atto scritto». Perciò, visto l'inequivocabile tenore dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., l'acquiescenza deve intendersi «come un elemento costitutivo della legittimazione in capo al pubblico ministero di secondo grado».

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che «l'unico reale aggancio normativo», capace di svelare la «valenza del nuovo sintagma 'acquiescenza del procuratore della Repubblica'», si rinviene nell'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p. Esso, ad avviso dell'alto Consesso, non richiede la «formalizzazione processuale di una manifestazione di volontà da parte del procuratore della Repubblica», né, tanto meno, «impone che il termine previsto per tale ufficio per proporre appello sia già spirato»: al contrario, «la formula impiegata [...] lascia intendere che la verifica debba essere compiuta dal procuratore generale durante il decorso di quel termine». L'acquiescenza del procuratore della Repubblica, dunque, «finisce per rappresentare esclusivamente l'espressione del risultato di quella intesa o di altro modulo organizzativo che sia stato scelto per il coordinamento dei due uffici di procura».

Ciò non significa pretendere «che il procuratore generale [...] debba allegare al proprio atto di impugnazione un qualche documento che attesti l'intervenuta acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica», né dovrà «certificare formalmente, nel proprio atto di impugnazione, di aver compiuto quella verifica»: l'intesa è uno strumento «di *'soft-law'*» destinato ad avere «una rilevanza puramente interna, organizzativo-ordinamentale, non anche

tenza appellabile possa essere qualificato come ricorso immediato *ex* art. 569 c.p.p. anche quando risultino carenti le condizioni da cui dipende la legittimazione a proporre appello da parte dello stesso procuratore generale, ai sensi dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., con conseguente rinvio della sentenza, in caso di annullamento, al giudice competente per l'appello, oppure si debba ritenere che in tale caso si tratti di ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell'art. 606, co. 2 c.p.p., con conseguente rinvio al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata»; 2) «se l'appello del procuratore generale [...] in pendenza del termine di impugnazione del procuratore della Repubblica sia da ritenersi inammissibile, perché proposto prima della maturata acquiescenza conseguente al mancato appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale, o se tale inammissibilità si concretizzi solo ove risulti che, alla scadenza del relativo termine, il procuratore della Repubblica non abbia proposto appello».

una valenza processuale». Essa, pertanto, «ben potrebbe essere raggiunta volta per volta e in maniera informale, con riferimento ad uno o alcuni specifici procedimenti penali», dovendosi escludere, sia «che i protocolli eventualmente sottoscritti [...] debbano essere allegati dal pubblico ministero di secondo grado al proprio atto di impugnazione», sia «che la mancata osservanza delle indicazioni, di valenza puramente organizzativa, contenute in documenti di quella natura [...] possa essere in qualche modo sanzionata processualmente». All'esito della riforma del 2018, insomma, il procuratore generale, laddove abbia maturato l'intenzione d'interporre appello contro la sentenza di primo grado (se del caso, a seguito di una sollecitazione pervenuta dalla parte civile, dalla persona offesa o dagli enti esponenziali), avrà l'onere di «promuovere le intese ed esercitare la indicata funzione di verifica in maniera tale da definire quale dei due uffici di procura presenterà l'atto di impugnazione». In quest'ottica, il vertice distrettuale che proponga appello contro una sentenza di primo grado «riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminarmente verifica assegnatogli dall'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p.». Nessuna previsione normativa autorizza a sostenere che il giudice *ad quem* «possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta» dai procuratori, «confermata dalla presentazione da parte [del procuratore generale] dell'unico atto di appello»⁶⁴.

Del resto, la «fisiologia» della disciplina riformata «dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell'appello da parte del procuratore generale, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica». Tuttavia, ove un concorso di tal fatta dovesse in concreto verificarsi, si tratterebbe di evento «patologico», «conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo»: un'eventualità che – secondo le Sezioni Unite – non è comunque in grado di scalfire la bontà dell'assetto appena descritto, risolvendosi, piuttosto, nell'«indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese», cui consegnerà l'inammissibilità dell'appello del procuratore generale.

⁶⁴ Da qui, il principio di diritto secondo cui «la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716, cit., Rv. 284490-01).

In seconda battuta, l'alto Consesso ha affrontato la questione relativa all'appello del pubblico ministero che ha formulato le conclusioni nel processo di prime cure, per dirimere la dianzi menzionata contesa ermeneutica sull'attitudine dello stesso a impedire il gravame del procuratore generale.

La risposta negativa poggia su un duplice ordine di considerazioni.

Il primo fa leva sulla «interpretazione lessicale della chiara formula impiegata dal legislatore delegato», la quale «non sembra lasciare spazio a dubbio alcuno, in quanto il preciso sintagma utilizzato nell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p. (procuratore della Repubblica) induce a ritenere che la legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello non sia condizionata dalle iniziative eventualmente assunte dal pubblico ministero che nel giudizio di primo grado aveva presentato le conclusioni».

Soluzione, questa, giudicata in linea con la «logica di un sistema che riconosce al magistrato requirente che partecipa al giudizio e formula le sue conclusioni piena autonomia decisionale».

Le Sezioni Unite, pertanto, parlano di «inequivoco risultato» ricavabile dall'«esegesi letterale e [da] quella logico-sistematica»⁶⁵, il quale scredita il diverso esito, figlio dell'interpretazione teleologica, che – come si è visto – una parte della dottrina invoca «per far prevalere [...] la volontà del legislatore delegante di evitare duplicazioni di impugnazioni».

Proprio tale *gap* tra legge-delega e decreto legislativo delegato ci aveva suggerito⁶⁶ un possibile profilo d'illegittimità costituzionale del secondo per violazione del criterio direttivo dettato dalla prima, ma le Sezioni Unite non mancano di definire il timore manifestamente infondato, ritenendo che la scelta compendiata *sub* art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p. rientri nei margini valutativi che la dinamica concepita dall'art. 76 Cost. fisiologicamente concede al legislatore delegato.

Altro tema scandagliato dal Collegio allargato è quello della corretta qualificazione giuridica del ricorso per cassazione eventualmente esperito dal procuratore generale avverso la sentenza di prime cure.

Rispetto al ricorso *per saltum*, le Sezioni Unite hanno fatto perno sull'art. 569, co. 1 c.p.p. per affermare che tale norma «disegna un concetto di appellabilità in senso soggettivo, perché quel mezzo di impugnazione viene consi-

⁶⁵ Donde, il principio di diritto secondo cui «l'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716, cit., Rv. 284490-02).

⁶⁶ *Supra*, par. 5.

derato come alternativo in relazione alla posizione della parte impugnante». Ciò significa «che il procuratore generale in tanto è legittimato a presentare ricorso immediato per cassazione in alternativa all'atto di appello, in quanto sia legittimato a proporre quest'ultimo ai sensi dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., dunque solo nei casi di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento»; al di fuori di queste ipotesi, «il ricorso *per saltum* eventualmente proposto dal procuratore generale presso la corte di appello è destinato ad essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione».

Rispetto alla ricostruzione del ricorso del procuratore generale come ricorso ordinario, ex artt. 606, co. 2 e 608, co. 1 c.p.p., le Sezioni Unite hanno, invece, concluso che, in materia, è «l'interpretazione logico-sistematica» a rivestire un ruolo dirimente, inducendo «a ritenere che, nel riconoscere al procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la 'sentenza inappellabile', il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado». Gli artt. 606, co. 2 e 608, co. 1 c.p.p. «non possono, dunque, essere valorizzati in relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., nella quale [...] non si può sostenere che la sentenza sia oggettivamente inappellabile, ben potendo l'atto di appello essere proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale: sicché l'esercizio della relativa facoltà da parte del pubblico ministero di primo grado 'consuma' il potere di appello e non serve a modificare, in relazione alla 'concorrente' posizione del procuratore generale presso la corte di appello, la natura del provvedimento»⁶⁷.

Risulta, così, respinta la diversa soluzione esegetica, la quale viene, peraltro, giudicata in contrasto «con le esigenze di semplificazione del sistema sottese alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 11 del 2018». Invero, «consentire che, in presenza dell'esercizio del potere di appellare da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello sia, comunque, legittimato a proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, finirebbe per determinare», complice anche la disciplina della conversione ex art. 580 c.p.p., «una situazione processuale di

⁶⁷ Da qui, il principio di diritto secondo cui «in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, co. 2 e 608 c.p.p.» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2023, n. 21716, cit., Rv. 284490-03).

difficile gestione, provocata dalla ‘sovrapposizione’ di mezzi di impugnazione eterogenei aventi ad oggetto la medesima decisione, proposti da organi che rappresentano la stessa parte processuale».

12. *Riflessioni conclusive e proposte* de lege ferenda. Complessivamente, l'intervento delle Sezioni Unite è convincente.

Abbiamo avuto modo di soffermarci sulle diatribe che, sin dalla nascita, accompagnano l'art. 593-*bis* c.p.p., sui contrasti esegetici che ne caratterizzano l'applicazione e sulle soluzioni che, a nostro avviso, meritano predilezione, rispetto alle quali ci troviamo in accordo con il Consesso allargato. In sintesi:

a) l'appello esperito, ex art. 570, co. 2 c.p.p., dal «pubblico ministero che ha presentato le conclusioni» non rientra nello spettro operativo dell'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p. e, dunque, non impedisce al procuratore generale di appellare;

b) il concetto di «acquiescenza», recato dalla norma da ultimo citata, non è sinonimo di consunzione dei termini per impugnare e non si esaurisce in essa. Pertanto, la disciplina forgiata nel 2018 non pretende che tali termini scadano per il procuratore della Repubblica, affinché il vertice distrettuale possa attivarsi. Il concetto di acquiescenza deve elaborarsi tenendo conto dell'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p.: il procuratore generale è legittimato ad appellare ove raggiunga un'intesa col vertice circondariale, a prescindere dal modo (più o meno formalizzato) in cui tale risultato si ottenga;

c) a fronte di una sentenza appellabile dal pubblico ministero, ma in assenza delle condizioni previste dall'art. 593-*bis*, co. 2 c.p.p. (avocazione, acquiescenza), il procuratore generale non può né appellare, né ricorrere *per saltum*, né esperire ricorso per cassazione ex art. 608, co. 1 c.p.p.

Queste, a nostro avviso, sono le soluzioni che, *de iure condito*, discendono dall'art. 593-*bis* c.p.p. e dall'ecosistema normativo che lo ospita; su di esse convergono anche le statuizioni delle Sezioni Unite.

Ciò non significa, tuttavia, che l'assetto codicistico vigente sia in perfetto equilibrio né, tantomeno, che i propositi della manovra riformistica del 2018 possano dirsi raggiunti: l'obiettivo della rarefazione degli appelli della parte pubblica può, certamente, fare leva sui rapporti di precedenza fra la procura della Repubblica e la procura generale, ma non dovrebbe risolversi in essi.

Vale, dunque, la pena di avanzare qualche proposta *de iure condendo*.

C'è, anzitutto, da chiedersi se non avrebbe senso istituire un vincolo tra le determinazioni del magistrato d'udienza e quelle del procuratore della Repubblica.

Invero, il magistrato che ha seguito e condotto direttamente il processo di

prime cure è, all'interno della procura circondariale, il referente naturale delle scelte relative al gravame: ove decida di appellare, sarebbe ragionevole escludere la legittimazione concorrente del vertice del suo ufficio, dal quale, semmai, sarebbe lecito attendersi un'opera di coordinamento e di fisiologica condivisione delle scelte relative ai contenuti dell'atto.

Solo qualora il magistrato che ha formulato le conclusioni decidesse di prestare acquiescenza, l'innescò della legittimazione del procuratore della Repubblica rappresenterebbe l'immagine speculare dell'autonomia riconosciuta al primo dall'art. 53, co. 1 c.p.p.

L'effetto di tale correttivo sarebbe quello di scongiurare *ab ovo* la duplicazione degli appelli di fonte circondariale⁶⁸, in omaggio alla logica secondo cui se appella il magistrato d'udienza, il procuratore della Repubblica è privo di autonoma legittimazione, ma – in virtù del proprio ruolo – è in condizione d'incidere sui contenuti del gravame; qualora, invece, il magistrato che ha formulato le conclusioni intenda fare acquiescenza, il vertice dell'ufficio sarà titolare di un potere autonomo, se del caso delegabile ad altro sostituto procuratore.

A un legislatore che imboccasse questa strada, si darebbe, inoltre, l'opportunità di ricalibrare la formula «quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» (oggi presente *sub* art. 570, co. 1 c.p.p.), esplicitando che quest'ultimo non potrà contraddire le richieste formalizzate in prime cure. Si è detto che, in astratto, buone ragioni militano a favore della regola attualmente vigente, ma ciò non significa che esse non siano legittimamente sacrificabili sull'altare dell'economia processuale e della ragionevole durata dei processi, quantomeno ove ad assumere l'iniziativa sia lo stesso soggetto che ha rappresentato l'accusa nel grado ormai concluso⁶⁹.

Ancora, la scelta di spostare il baricentro sul magistrato d'udienza suggerirebbe di affiancarvi un intervento legislativo, inteso a contrastare l'orientamento giurisprudenziale, citato in apertura⁷⁰, favorevole ad ammettere che i titolari dell'ufficio del pubblico ministero possano delegare anche in modo implicito le attività che sono legittimati a compiere a qualunque loro sostituto. Rispetto all'appello, sarebbe opportuno esplicitare che, in luogo del vertice circondariale, possa attivarsi solo un sostituto espressamente delegato.

⁶⁸ Contesta tale soluzione GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 88, secondo cui «da sempre ed in ogni sistema avanzato, il rappresentante del pubblico ministero d'udienza può impugnare *a prescindere* dal procuratore della Repubblica, e viceversa».

⁶⁹ Cfr. anche CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1095.

⁷⁰ *Supra*, nota n. 2.

Razionalizzati i rapporti interni alla procura della Repubblica e ivi valorizzato il ruolo del «pubblico ministero che ha presentato le conclusioni», sarebbe coerente una strategia di riconversione verso la scelta originariamente compiuta dalla legge-delega n. 103 del 2017, sancendosi che «il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado», al fine di ascrivere valenza ostativa sia all'appello del procuratore della Repubblica, sia a quello del magistrato d'udienza.

Quanto all'avocazione, sarebbe ragionevole che il legislatore escludesse la legittimazione della procura della Repubblica, in favore della procura generale, all'interno della quale i rapporti tra magistrato d'udienza e vertice dell'ufficio riprodurrebbero quelli dianzi delineati rispetto alla procura circondariale.

Dovrebbero, infine, trovare conferma gli approdi esegetici poc'anzi descritti, secondo cui:

- a fronte di una sentenza oggettivamente appellabile, ma fuori dei casi di avocazione o acquiescenza, il procuratore generale non può né appellare, né ricorrere *per saltum*, né esperire ricorso per cassazione *ex art.* 608, co. 1 c.p.p.;
- il concetto di acquiescenza non si risolve nel mero, inutile decorso del termine assegnato alla procura della Repubblica, bensì si fonda sull'esito delle intese con essa raggiunte, a mente dell'art. 166-*bis* disp. att. c.p.p. Andando oltre il *dictum* delle Sezioni Unite *in parte qua*, varrebbe anche la pena di ascrivere valenza processuale agli accordi in discorso, precisando che un'intesa raggiunta nel senso dell'acquiescenza della procura circondariale renderebbe inammissibile un suo eventuale successivo gravame (interposto in dispregio del *pactum*), ove, *medio tempore*, l'iniziativa impugnatoria fosse stata assunta dalla procura generale⁷¹.

In questo modo, il fine deflativo che il legislatore del biennio 2017-2018 si proponeva risulterebbe più realistico⁷². L'appello del pubblico ministero, in-

⁷¹ In merito, leggansi MARANDOLA, *L'appello riformato*, cit., 62; SPANGHER, *La riforma dell'appello: le criticità non mancano*, cit., 220.

⁷² Del resto, non sfuggirà il cattivo presagio delle letture opposte a cui sono prestate le statistiche allegate all'analisi d'impatto della manovra del 2018: se, secondo taluni, esse dimostravano «una forte incidenza degli appelli proposti dalle Procure generali sul numero complessivo di impugnazioni che le Corti d'appello sono chiamate annualmente a gestire» (SCOMPARIN, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, cit., 63), talché la novella si candidava a produrre effetti deflativi di un certo rilievo, secondo altri esse rivelavano il predominio, nella riforma in discorso, del «simbolismo» e di una «evidente sproporzione tra fine e mezzo» (GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 82), sì da consentire di pronosticare ricadute limitate in termini di effettiva riduzione dei gravami (BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, cit., 5; LORENZETTO, *Nuovi interventi sulla struttura dell'appello e ricadute sul ruolo delle parti*, cit., 232; RANALDI,

fatti, sarebbe sempre e solo uno, in ossequio al seguente schema logico:

a) se appella il «pubblico ministero che ha presentato le conclusioni», non possono appellare o esperire ricorso per cassazione, né il procuratore della Repubblica, né il procuratore generale. I due vertici, però, possono influire sui contenuti dell'atto di gravame: il primo in ragione del ruolo che ricopre all'interno dell'ufficio, il secondo mercé le intese *ex art. 166-bis disp. att. c.p.p.*;

b) se il «pubblico ministero che ha presentato le conclusioni» intende prestare acquiescenza, possono appellare o esperire ricorso *per saltum* sia il procuratore della Repubblica, sia il procuratore generale, ma, quest'ultimo, solo nel caso in cui anche il vertice circondariale decida di restare inerte;

c) in assenza delle condizioni prescritte, il procuratore generale non può né appellare, né ricorrere *per saltum*, né esperire ricorso per cassazione *ex art. 608, co. 1 c.p.p.*;

d) in caso di avocazione, la legittimazione all'appello compete alla sola procura generale.

S'istituirebbe, così, una progressione ascendente che muove dal pubblico ministero d'udienza, passa per il procuratore della Repubblica e, infine, attinge il procuratore generale, assecondando una *ratio* di vicinanza al processo di prime cure e alla sentenza che lo definisce, senza, però, sacrificare aprioristicamente alcuna visuale prospettica, ma, al contempo, impedendo che gli appelli della parte pubblica si moltiplichino. Inoltre, verrebbero sterilizzati sul nascere i possibili aggiramenti dei limiti al gravame di merito, compiuti facendo perno sul ricorso *per saltum* o sul ricorso "ordinario" *ex art. 608 c.p.p.*: il primo precluso a chi non può concretamente appellare; il secondo impraticabile, perché quelle in discussione sono sentenze astrattamente appellabili dal pubblico ministero, pertanto estranee al perimetro applicativo dell'*art. 608, co. 1 c.p.p.*, come interpretato dalle Sezioni Unite.

Certo, sullo sfondo persisterebbe l'interrogativo circa la praticabilità di un'opzione più radicale, intesa a eliminare *tout court* la legittimazione del procuratore generale ad appellare le sentenze di primo grado: interrogativo che trova risposte diametralmente opposte in dottrina⁷³, ma la cui impellenza

La riforma delle impugnazioni penali, tra afflato riformista e regole d'efficienza, in *La riforma delle impugnazioni penali*, a cura dello stesso A., cit., 21). Seguendo la seconda linea di pensiero, la manovra si giustificava, tutt'al più, in quanto idonea a semplificare il lavoro dei giudici di appello (GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 83), sollevandoli dall'esaminare, «specie nei procedimenti cumulativi [...], una duplicità di appelli della parte pubblica, talvolta neppure ben coordinati fra loro» (MACCHIA, *L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme*, cit., 38).

⁷³ Basti qui citare, da un lato, SCALFATI, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*,

risulterebbe fortemente attenuata e lenita dall'assetto proposto, che ascriverebbe all'appello del vertice distrettuale un ruolo di chiusura e di *extrema ratio*, funzionale, esclusivamente, a ovviare all'inerzia dei magistrati della procura della Repubblica ove quest'ultima si rivelasse incoerente con orientamenti invalsi a livello distrettuale, consentendo al procuratore generale – per riprendere l'Aloisi – d'«integrare» e di rimediare alla condotta «deficiente [...] dell'ufficio del p.m. di grado inferiore»⁷⁴.

cit., 9; ID., *Minini rilievi su “32 punti”*, in *Arch. pen. web*, 2019, I, 3; dall'altro, GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, cit., 84.

⁷⁴ ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, III, Milano, 1952, 60.